

Confederazione Svizzera

Statuto dell'elenco delle riserve e delle notifiche al momento della firma

Il presente documento contiene un elenco delle riserve e delle notifiche della Confederazione Svizzera che devono essere confermate al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, in virtù degli articoli 28(6) e 29(3) della Convenzione.

¹ Dal testo originale in francese.

Articolo 2 – Interpretazione dei termini

Notifiche - Accordi fiscali coperti dalla Convenzione

In virtù dell'articolo 2(1)(a)(ii) della Convenzione, la Confederazione Svizzera desidera che gli accordi seguenti siano coperti dalla Convenzione:

N.	Titolo	Altra Giurisdizione contraente	Originale/ Strumento(i) successivo(i)	Data della firma	Data di entrata in vigore
1	Convention entre la Confédération suisse et la République d'Afrique du Sud en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (Testo originale) <i>Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Sudafrica intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito (Traduzione)</i>	Sudafrica	Originale	08-05-2007	27-01-2009
2	Convention entre la Confédération suisse et la République argentine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (Testo originale) <i>Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)</i>	Argentina	Originale	20-03-2014	27-11-2015
3	Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Testo originale) <i>Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria</i>	Austria	Originale	30-01-1974	04-12-1974
			Strumento successivo (a)	18-01-1994	01-05-1995
			Strumento successivo (b)	20-07-2000	13-09-2001
			Strumento successivo (c)	21-03-2006	02-02-2007

	<i>intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (Traduzione)</i>		Strumento successivo (d) (ivi compreso lo scambio di note del 03-09-2009)	03-09-2009	01-03-2011
			Strumento successivo (e)	04-06-2012	14-11-2012
4	Convention entre la Confédération suisse et la République du Chili en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (Testo originale) <i>Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)</i>	Cile	Originale	02-04-2008	05-05-2010
5	Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Indien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen (Testo originale) <i>Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'India per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (Traduzione)</i>	India	Originale	02-11-1994	29-12-1994
			Strumento successivo (a)	16-02-2000	20-12-2000
			Strumento successivo (b)	30-08-2010	07-10-2011
6	Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Island zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Testo originale) <i>Convenzione tra la Confederazione Svizzera e l'Islanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)</i>	Islanda	Originale	10-07-2014	06-11-2015
7	Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in	Italia	Originale	09-03-1976	27-03-1979
			Strumento successivo (a)	28-04-1978	27-03-1979

	materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Testo originale)		Strumento successivo (b)	23-02-2015	13-07-2016
8	Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Testo originale) <i>Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio</i> (Traduzione)	Liechtenstein	Originale	10-07-2015	22-12-2016
9	Abkommen zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Litauen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Testo originale) <i>Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio</i> (Traduzione)	Lituania	Originale	27-05-2002	18-12-2002
10	Convention entre la Confédération suisse et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (Testo originale) <i>Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio</i> (Traduzione)	Lussemburgo	Originale	21-01-1993	19-02-1994
			Strumento successivo (a)	25-08-2009	19-11-2010
			Strumento successivo (b)	11-07-2012	11-07-2013
11	Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Polen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung	Polonia	Originale	02-09-1991	25-09-1992
			Strumento successivo (a)	20-04-2010	17-10-2011

	auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Testo originale) <i>Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Polonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)</i>				
12	Convention entre la Suisse et le Portugal en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (Testo originale) <i>Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Portogallo intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (Traduzione)</i>	Portogallo	Originale	26-09-1974	17-12-1975
			Strumento successivo (a)	25-06-2012	21-10-2013
			Strumento successivo (a)	08-02-2011	08-08-2012
13	Abkommen zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Tschechischen Republik zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (Testo originale) <i>Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ceca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Traduzione)</i>	Cechia	Originale	04-12-1995	23-10-1996
			Strumento successivo (a)	11-09-2012	11-10-2013
14	Convention entre la Confédération suisse et la République de Turquie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (Testo originale) <i>Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca per evitare la doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito (Traduzione)</i>	Turchia	Originale	18-06-2010	08-02-2012

Articolo 3 – Entità trasparenti

Riserve

In virtù dell'articolo 3(5)(a) della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 3 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Articolo 4 – Entità con doppia residenza

Riserve

In virtù dell'articolo 4(3)(a) della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 4 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Articolo 5 – Applicazione dei metodi per l'eliminazione della doppia imposizione

Riserve

In virtù dell'articolo 5(9) della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto, con riferimento a tutti i suoi Accordi fiscali coperti, di non consentire alle altre Giurisdizioni contraenti di applicare l'Opzione C di questo articolo.

Notifica relativa alle opzioni scelte

In virtù dell'articolo 5(10) della Convenzione, con la presente la Confederazione Svizzera sceglie in virtù dell'articolo 5(1) di applicare l'Opzione A di questo articolo.

Notifica relativa alle disposizioni pertinenti degli Accordi fiscali coperti

In virtù dell'articolo 5(10) della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione di cui all'articolo 5(3). Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.

Numero dell'Accordo coperto	Altra Giurisdizione contraente	Disposizione
1	Sudafrica	Articolo 22(2)(a)
2	Argentina	Articolo 22(2)
3	Austria	Articolo 23(1)
4	Cile	Articolo 22(2)(a)

5	India	Articolo 23(2)(a) (secondo la modifica di cui 'all'articolo 12(1) di (a))
6	Islanda	Articolo 23(2)(a)
7	Italia	Articolo 24(3)
8	Liechtenstein	Articolo 23(2)(a)
9	Lituania	Articolo 23(2)(a)
10	Lussemburgo	Articolo 23(2)(a)
11	Polonia	Articolo 23(2)(a) (secondo la modifica di cui all'articolo VIII(2) di (a))
12	Portogallo	Articolo 23(3) (secondo la modifica di cui all'articolo XIII di (a))
13	Cechia	Articolo 23(2)(a) (secondo la modifica di cui all'articolo VIII(2) di (a))
14	Turchia	Articolo 22(1)(a)

Articolo 6 – Scopo di un Accordo fiscale coperto

Notifica relativa alle opzioni scelte

In virtù dell'articolo 6(6) della Convenzione, con la presente la Confederazione Svizzera sceglie di applicare l'articolo 6(3).

Notifica relativa agli Accordi fiscali coperti che non contengono il testo del preambolo

In virtù dell'articolo 6(6) della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti non contengono nel testo del loro preambolo riferimenti all'intenzione di sviluppare una relazione economica e di migliorare la cooperazione in materia fiscale.

Numero dell'Accordo coperto	Altra Giurisdizione contraente
1	Sudafrica
2	Argentina
3	Austria
4	Cile
5	India
6	Islanda
8	Liechtenstein
9	Lituania
10	Lussemburgo
11	Polonia
12	Portogallo
13	Cechia
14	Turchia

Articolo 7 – Prevenzione dell'abuso dei trattati

Notifica relativa alle disposizioni pertinenti degli Accordi fiscali coperti

In virtù dell'articolo 7(17)(a) della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione di cui all'articolo 7(2) e non sono oggetto di una riserva prevista all'articolo 7(15)(b). Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.

Numero dell'Accordo coperto	Altra Giurisdizione contraente	Disposizione
4	Cile	Protocollo (5)

5	India	Protocollo (5), i due primi periodi (secondo la modifica di cui all'articolo 15 di (a) e all'articolo 11 di (b))
6	Islanda	Protocollo (4)
7	Italia	Articolo 23
8	Liechtenstein	Protocollo (4)
12	Portogallo	Articolo 27(3)
13	Cechia	Protocollo (8) (secondo la modifica di cui all'articolo XI di (a))

Articolo 8 – Transazioni relative al trasferimento dei dividendi

Riserve

In virtù dell'articolo 8(3)(a) della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 8 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Articolo 9 – Utili di capitale da alienazione di azioni o partecipazioni in entità il cui valore deriva principalmente da beni immobili

Riserve

In virtù dell'articolo 9(6)(a) della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 9(1) ai suoi Accordi fiscali coperti.

Articolo 10 – Clausola antiabuso per le stabili organizzazioni situate in Giurisdizioni terze

Riserve

In virtù dell'articolo 10(5)(a) della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 10 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Articolo 11 – Applicazione di Accordi fiscali per limitare il diritto di una Parte di assoggettare ad imposta i propri residenti

Riserve

In virtù dell'articolo 11(3)(a) della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 11 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Articolo 12 – Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso accordi di commissione («commissionnaire arrangements») e strategie simili

Riserva formulata ai fini del presente articolo

In virtù dell'articolo 12(4) della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 12 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Articolo 13 – Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività

Riserve

In virtù dell'articolo 13(6)(a) della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 13 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Articolo 14 – Suddivisione («splitting-up») di contratti

Riserve

In virtù dell'articolo 14(3)(a) della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 14 ai suoi Accordi fiscali coperti.

Articolo 15 – Definizione di una persona strettamente correlata a un'impresa

Riserve

In virtù dell'articolo 15(2) della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare la totalità dell'articolo 15 ai suoi Accordi fiscali coperti per i quali ha formulato le riserve di cui all'articolo 12(4), all'articolo 13(6)(a) o all'articolo 14(3)(a).

Articolo 16 – Procedura amichevole

Riserve

In virtù dell'articolo 16(5)(c) della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di non applicare il secondo periodo dell'articolo 16(2) ai suoi Accordi fiscali coperti a condizione che, ai fini di tutti i suoi Accordi fiscali coperti, essa intenda soddisfare lo standard minimo per il miglioramento della risoluzione delle controversie ai sensi del pacchetto BEPS OCSE/G20 accettando, nelle negoziazioni dei suoi trattati bilaterali, una disposizione del trattato che stabilisca che:

- A) le Giurisdizioni contraenti non effettuano alcuna rettifica degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un'impresa di una delle Giurisdizioni contraenti dopo un periodo individuato di comune accordo dalle due Giurisdizioni contraenti a decorrere dalla fine dell'anno di imposta nel quale gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione (la presente disposizione non si applica in caso di frode, grave negligenza o inadempimento doloso); e
- B) le Giurisdizioni contraenti non includono negli utili di un'impresa, e non assoggettano di conseguenza a tassazione, gli utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa ma che, a motivo delle condizioni indicate in una disposizione dell'Accordo fiscale coperto riguardante le imprese associate, non sono stati realizzati, dopo un periodo individuato di comune accordo dalle due Giurisdizioni contraenti a decorrere dalla fine dell'anno di imposta nel quale gli utili sarebbero stati realizzati dall'impresa (la presente disposizione non si applica in caso di frode, grave negligenza o inadempimento doloso).

Notifica relativa alle disposizioni pertinenti degli Accordi fiscali coperti

In virtù dell'articolo 16(6)(a) della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione di cui all'articolo 16(4)(a)(i). Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.

Numero dell'Accordo coperto	Altra Giurisdizione contraente	Disposizione
1	Sudafrica	Articolo 24(1), primo periodo
2	Argentina	Articolo 24(1), primo periodo
3	Austria	Articolo 25(1)
4	Cile	Articolo 24(1), primo periodo

5	India	Articolo 25(1), primo periodo (secondo la modifica di cui all'articolo 14 di (a))
6	Islanda	Articolo 25(1), primo periodo
7	Italia	Articolo 26(1), primo periodo
8	Liechtenstein	Articolo 25(1), primo periodo
9	Lituania	Articolo 25(1), primo periodo
10	Lussemburgo	Articolo 25(1), primo periodo
11	Polonia	Articolo 25(1), primo periodo
12	Portogallo	Articolo 25(1), primo periodo
13	Cechia	Articolo 25(1), primo periodo
14	Turchia	Articolo 24(1)

In virtù dell'articolo 16(6)(b)(i) della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione che stabilisce che un caso di cui all'articolo 16(1) deve essere sottoposto entro un determinato periodo di tempo inferiore a tre anni a decorrere dalla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto. Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.

Numero dell'Accordo coperto	Altra Giurisdizione contraente	Disposizione
12	Portogallo	Articolo 25(1), secondo periodo

In virtù dell'articolo 16(6)(b)(ii) della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizione che stabilisce che un caso di cui all'articolo 16(1) deve essere sottoposto entro un determinato periodo di tempo di almeno tre anni a decorrere dalla prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto. Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.

Numero dell'Accordo coperto	Altra Giurisdizione contraente	Disposizione
1	Sudafrica	Articolo 24(1), secondo periodo

2	Argentina	Articolo 24(1), secondo periodo
4	Cile	Articolo 24(1), secondo periodo
5	India	Articolo 25(1), secondo periodo (secondo la modifica di cui all'articolo 14 di (a))
6	Islanda	Articolo 25(1), secondo periodo
7	Italia	Articolo 26(1), secondo periodo
8	Liechtenstein	Articolo 25(1), secondo periodo
9	Lituania	Articolo 25(1), secondo periodo
10	Lussemburgo	Articolo 25(1), secondo periodo
11	Polonia	Articolo 25(1), secondo periodo
13	Cechia	Articolo 25(1), secondo periodo

Notifica degli Accordi fiscali coperti che non contengono disposizioni esistenti

In virtù dell'articolo 16(6)(d)(ii) della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti non contengono una disposizioni di cui all'articolo 16(4)(c)(ii).

Numero dell'Accordo coperto	Altra Giurisdizione contraente
4	Cile

Articolo 17 – Rettifiche corrispondenti

Notifica relativa alle disposizioni pertinenti degli Accordi fiscali coperti

In virtù dell'articolo 17(4) della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti contengono una disposizioni di cui all'articolo 17(2). Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.

Numero dell'Accordo coperto	Altra Giurisdizione contraente	Disposizione
1	Sudafrica	Articolo 9(2)
2	Argentina	Articolo 9(2)
4	Cile	Articolo 9(2)
5	India	Articolo 9(2) (secondo la modifica di cui all'articolo 5(2) di (a))
6	Islanda	Articolo 9(2)
8	Liechtenstein	Articolo 9(2)
9	Lituania	Articolo 9(2)
10	Lussemburgo	Articolo 9(2)
11	Polonia	Articolo 9(2)
12	Portogallo	Articolo 9(2) (secondo la modifica di cui all'articolo V di (a))
13	Cechia	Articolo 9(2)
14	Turchia	Articolo 9(2)

Articolo 18 – Opzione per l'applicazione della parte VI

Notifica relativa alle opzioni scelte

In virtù dell'articolo 18 della Convenzione, con la presente la Confederazione Svizzera sceglie di applicare la parte VI.

Articolo 19 – Arbitrato obbligatorio e vincolante

Riserve

In virtù dell'articolo 19(11) della Convenzione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 ai suoi Accordi fiscali coperti, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di sostituire il periodo di due anni indicato nell'articolo 19(1)(b) con un periodo di tre anni.

Articolo 24 – Accordo su una diversa risoluzione

Notifica relativa alle opzioni scelte

In virtù dell'articolo 24 della Convenzione, con la presente la Confederazione Svizzera sceglie di applicare l'articolo 24(2).

Riserva

In virtù dell'articolo 24(3) della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di applicare l'articolo 24(2) soltanto ai suoi Accordi fiscali coperti per i quali si applica l'articolo 23(2).

Articolo 26 – Compatibilità

Notifica relativa alle disposizioni pertinenti degli Accordi fiscali coperti

In virtù dell'articolo 26(1) della Convenzione, la Confederazione Svizzera dichiara che gli accordi seguenti non sono oggetto di una riserva formulata in virtù dell'articolo 26(4) e contengono una disposizione che prevede un arbitrato obbligatorio e vincolante per le questioni non risolte relative ad un caso di procedura amichevole. Il numero dell'articolo e del paragrafo delle disposizioni pertinenti sono indicati qui di seguito.

Numero dell'Accordo coperto	Altra Giurisdizione contraente	Disposizione
1	Sudafrica	Articolo 24(5)
3	Austria	Articolo 25(5) (secondo la modifica di cui all'articolo I di (d))

5	Islanda	Articolo 25(5) e (6)
8	Liechtenstein	Articolo 25(5) e (6)
10	Lussemburgo	Articolo 25(5) (secondo la modifica di cui all'articolo IV di (b))
11	Polonia	Articolo 25(5) (secondo la modifica di cui all'articolo IX di (a))

Articolo 35 – Efficacia

Riserva

In virtù dell'articolo 35(7)(a) della Convenzione, la Confederazione Svizzera si riserva il diritto di sostituire:

- i) i riferimenti all'«ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell'Accordo fiscale coperto» menzionati all'articolo 35(1) e (4);
- ii) i riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica dell'ampliamento dell'elenco degli accordi» menzionati all'articolo 35(5);

con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all'articolo 35(7) che essa ha completato le sue procedure interne per l'efficacia delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»;

- iii) i riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro o della sostituzione della riserva» menzionati all'articolo 28(9)(a); e
- iv) il riferimento all'«ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per tali Giurisdizioni contraenti» menzionato all'articolo 28(9)(b);

con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all'articolo 35(7) che essa ha completato le sue procedure interne per l'efficacia del ritiro o della sostituzione della riserva con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»;

- v) i riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della ulteriore notifica» menzionati all'articolo 29(6)(a); e

- vi) il riferimento all'«ultima delle date in cui la Convenzione entra in vigore per tali Giurisdizioni contraenti» menzionato all'articolo 29(6)(b);

con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all'articolo 35(7) che essa ha completato le sue procedure interne per l'efficacia della ulteriore notifica con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»;

- vii) i riferimenti all'«ultima delle date in cui la presente Convenzione entra in vigore per ciascuna delle Giurisdizioni contraenti dell'Accordo fiscale coperto» menzionati all'articolo 36(1) e (2) (Efficacia della parte VI);

con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all'articolo 35(7) che essa ha completato le sue procedure interne per l'efficacia delle disposizioni della presente Convenzione con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto»; e

- viii) il riferimento alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica dell'ampliamento dell'elenco degli accordi» menzionato all'articolo 36(3) (Efficacia della parte VI);
- ix) i riferimenti alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro della riserva», alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica della sostituzione della riserva» e alla «data della comunicazione da parte del Depositario della notifica del ritiro della obiezione alla riserva» menzionati all'articolo 36(4) (Efficacia della parte VI); e
- x) il riferimento alla «data della comunicazione da parte del Depositario della ulteriore notifica» menzionato all'articolo 36(5) (Efficacia della parte VI);

con «30 giorni successivi alla data di ricezione da parte del Depositario dell'ultima notifica inviata da ciascuna Giurisdizione contraente che ha formulato la riserva di cui all'articolo 35(7) che essa ha completato le sue procedure interne per l'efficacia delle disposizioni della parte VI (Arbitrato) con riferimento a tale specifico Accordo fiscale coperto».